

**PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA -
DURATA ANNI 5 - COMUNE DI CESATE.**

**CIG: 91141713D7
FAQ AGGIORNATE AL
04.03.2022**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Si chiede di voler fornire il "Modello offerta economica (All. D)", salvo errore non rinvenuto nella documentazione pubblicata.	Il modulo di offerta, trattandosi nel caso specifico di gara in cui i concorrenti competono solo per la parte tecnica, non è previsto.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Si chiede di voler fornire gli allegati A, B e D in formato editabile (Word).	La Stazione Appaltante ritiene di non fornire gli allegati in formato editabile, onde evitare imprecisioni, omissioni o dimenticanze nelle dichiarazioni da rendere. Nel caso lo spazio non sia sufficiente, è consentito allegare al DGUE apposita dichiarazione, facendo rimando della stessa nell'apposita sezione del DGUE. Si ricorda che nel caso dei soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 è necessario, oltre al semplice elenco, dichiarare l'assenza di sentenze di cui al menzionato art. 80 e ai contenuti della Parte III - sezione A del DGUE. In alternativa è consentito duplicare più volte le pag. 26 - 27 e posizionarle nella scansione prima della Parte III - sezione A, così da attribuire le dichiarazioni di tale sezione a tutti i nominativi indicati nelle pagine 26 - 27.

Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
<p>In relazione a quanto richiesto all'Art. 8 e all'Art. 19 del Bando di gara, si chiede conferma che non vi sia necessità di utilizzo e indicazione del "conto dedicato". In forza, infatti, della Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, paragrafo 4.2, confermata dalla Delibera Anac n. 556/2017, "a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento."</p>	<p>Ai fini della partecipazione alla gara non è richiesta comunicazione di un conto dedicato. Si conferma che, in caso di aggiudicazione, non vi è necessità di utilizzo e indicazione del "conto dedicato", come già previsto nello schema di convenzione.</p>
<p>Quesito n. 4</p> <p>Evidenziamo infine che, nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente; il comma 1 dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) stabilisce che "le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide (...) se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato</p>	<p>Si precisa che, in caso di sottoscrizione della documentazione presentata mediante firma digitale, non occorre allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.</p>

<p>(...)”.</p> <p>Poiché la suddetta disposizione non subordina in alcun modo il riconoscimento della validità del documento alla condizione che l’apposizione della firma digitale sia accompagnata dall’allegazione della copia del documento di identità, principio ribadito più volte dal Consiglio di Stato (si vedano le sentenze nn. 4676 del 20 settembre 2013 e 2493 del 16 aprile 2019), siamo a richiedere conferma circa la non necessità di fornire il documento</p>	